

**Alle Direzioni Regionali****Ai Dipartimenti Territoriali  
del Settore Ricerca,  
Certificazione e Verifica****Oggetto: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche  
periodiche di cui all'all. VII del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.**

Nelle more dell'emanazione di indicazioni tecnico-operative da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni in relazione alle seguenti attività di competenza dell'INAIL:

- Denuncia di impianto di terra (DPR 462/2001)
- Denuncia di impianto scariche atmosferiche (DPR 462/2001)
- Immatricolazione di apparecchi di sollevamento persone e materiali (DM 11 aprile 2011)
- Immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (DM 11 aprile 2011)
- Richiesta di prima verifica periodica (DM 11 aprile 2011) per:
  - Sollevamento persone e materiali
  - Apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi
  - Impianti termici (All. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

A decorrere dal 23 maggio 2012, gli utenti potranno provvedere agli adempimenti sopra descritti:

- per via telematica, accedendo al portale PUNTO CLIENTE;
- per via cartacea, inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza.

L'accesso a PUNTO CLIENTE è, attualmente, possibile esclusivamente per gli utenti che risultano già autenticati e registrati da INAIL; la procedura per la richiesta informatizzata dei diversi servizi è descritta nel "manuale utente SISGA" (cfr. allegato).

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni cartacee, si comunica che sono in corso di pubblicazione sul Portale istituzionale i nuovi modelli predisposti per le diverse prestazioni.

In caso di invio cartaceo delle richieste, sarà cura del personale amministrativo dei singoli Dipartimenti Territoriali provvedere all'inserimento dei dati dichiarati dal richiedente all'interno del SIDPI.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo regime di verifica periodica, è stato pertanto implementato l'elenco delle attrezzature previste dal SIDPI, con l'inserimento dei seguenti codici:

K03 A ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE  
N01 S CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO FISSO  
N02 S CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO GIREVOLE  
P01 S PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNE  
Q01 S CARRI RACCOGLIFRUTTA

Per quanto riguarda le prestazioni attinenti il regime di verifica periodica, l'utente è tenuto, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, ad effettuare la comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) al Dipartimento INAIL territorialmente competente e ad inoltrare, secondo le periodicità di cui all'allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la richiesta di prima verifica periodica al Dipartimento INAIL territorialmente competente.

A seguito della denuncia di messa in servizio dell'attrezzatura per via cartacea, verrà assegnata una matricola all'attrezzatura, che dovrà essere comunicata via posta o con modalità di consegna a mano; il sistema provvederà automaticamente a rilasciare entro pochi giorni la matricola che verrà inviata sul portale PUNTO CLIENTE.

L'evidenza del pagamento della marca da bollo, per le richieste inoltrate per via telematica, dovrà essere data caricando sul portale PUNTO CLIENTE una scansione leggibile della richiesta con marca da bollo con sopra tutti i dati previsti.

Sulla base di quanto previsto al punto 5.1.2 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011, per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e i montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., già messi in servizio alla data di entrata in vigore del succitato decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) all'INAIL.

Pertanto, il Dipartimento Territoriale, in caso di richiesta di prima verifica periodica con la quale si adempie anche agli obblighi di comunicazione di messa in servizio (come espressamente indicato nei

moduli di richiesta predisposti), dovrà provvedere contestualmente a registrare sul SIDPI i dati sia per quanto attiene l'immatricolazione (con la conseguente assegnazione della matricola, che dovrà essere comunicata all'utente), che la richiesta di prima verifica periodica.

Per quanto riguarda la gestione della richiesta di prima verifica periodica per via cartacea, dopo l'inserimento dei dati nel SIDPI, viene emesso dal sistema un MAV che dovrà essere inoltrato all'utente per l'effettuazione del pagamento del servizio.

Per la definizione delle tariffe, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo tariffario riferito alla nuova attività di prima verifica periodica che l'Istituto dovrà espletare, si stabilisce quanto segue:

- per le attrezzature già sottoposte a controlli da parte dell'Istituto si dovranno applicare le tariffe di cui al tariffario del 2005 (Decreto del 7 luglio 2005) anche se riferite a prestazioni diverse dalla prima verifica periodica di cui all'articolo 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 (come ad es. per la prima verifica periodica di una gru a torre si applicherà la tariffa di cui al cod. tariffa 6060);
- per le attrezzature non sottoposte a controlli da parte dell'Istituto precedentemente all'entrata in vigore del regime di verifica periodica di cui all'articolo 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 si dovrà fare riferimento alle indicazioni riportate nella tabella sottostante:

<b>ATTREZZATURA</b>	<b>TARIFFA</b>
carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	307,00 €
carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	333,00 €
ascensori e montacarichi da cantiere	333,00 €
piattaforme autosollevanti su colonne	333,00 €
carri raccogli frutta	257,00 €

Ad ogni buon fine per completezza di informazione, si riporta di seguito, in via esemplificativa, parte del contenuto di una emananda Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali condivisa in sede di Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, non ancora pubblicata ma che costituisce un fondamentale riferimento per le attività di che trattasi.

## **1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE**

*Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011, la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:*

- a. ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;*
- b. deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;*
- c. deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
  - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;*
  - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;**
- d. deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 11.04.2011. Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011;*
- e. data di richiesta.*

*In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.*

*Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:*

- a. in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b. in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d. in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

## 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

*Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:*

- a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b. in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

*Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.*

### **3. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE**

*Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.*

### **4. MODULISTICA**

*Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.*

### **5. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

*Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.*

L'INAIL provvederà a corrispondere al soggetto abilitato delegato l'85% della tariffa all'atto della rendicontazione trimestrale prevista dal D.M. 11 aprile 2011.

Per quanto riguarda la scelta di effettuare direttamente la verifica o di delegare al soggetto abilitato, si precisa che l'obiettivo dell'Istituto è quello di garantire la massima copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, ovviamente compatibilmente con le risorse disponibili; per ottimizzare l'attività di pianificazione, si invita a predisporre un piano bimestrale di verifiche in modo da poter gestire nel modo migliore la possibilità di delega che il D.M. 11 aprile 2011 prevede.

Si invita inoltre a strutturare, almeno in una prima fase, la pianificazione in modo da coprire, per quanto possibile, tutte le tipologie delle attrezzature interessate dal regime di verifica, distribuendo in modo uniforme i tecnici, compatibilmente con le richieste pervenute e favorendo la scelta di quelle che presentano situazioni di rischio più elevato.


Per il supporto di primo livello all'utenza esterna, in relazione alla gestione di problematiche inerenti la procedura informatica di richiesta di prestazioni, è stato individuato un "gruppo dedicato" di operatori del Contact Center Multicanale (CCM) che è stato opportunamente formato e dotato di strumenti di conoscenza (FAQ, manuali,...) per la gestione del servizio.

I casi che, per la loro particolare complessità, non potranno essere risolti direttamente al primo livello del CCM, saranno veicolati al Back Office gestito dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Processi Organizzativi, che provvederà a gestirli, con l'eventuale collaborazione dei Dipartimenti territoriali.


Sia per le richieste in via telematica, che per quelle realizzate attraverso la modulistica cartacea, risulta fondamentale per l'inserimento in procedura SIDPI il "codice ditta"; tale codice è lo stesso già in possesso degli utenti per il compimento di tutti gli adempimenti INAIL.

Si invitano, infine, codeste Strutture a mettere in atto tutte le attività promozionali/comunicazionali nell'ambito del proprio territorio, nei confronti dell'utenza e dei principali stakeholders, al fine di dare ampia diffusione in merito all'utilizzo del nuovo servizio dell'Istituto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
CERT. E CONF.  
(Dott. Ing. Paolo Giacobbo Scavo)



IL DIRETTORE CENTRALE  
P.O.C.  
(Dott. Giuseppe Mazzetti)



IL DIRETTORE CENTRALE  
COMUNICAZIONE  
(Dott. Carlo D'Amato)

